

CAMERA DEI DEPUTATI N. 252

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANESE, BIANCHINI, ASTORI, ZOSO, SAVIO, ORSENIGO,
FALCIER, COMIS, ROSSATTINI.**

Presentata il 3 agosto 1983

Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza concernenti le case di informazioni commerciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza attualmente sottopone agli stessi adempimenti sia le imprese d'investigazione privata, sia le case di informazioni commerciali, nonostante la diversa natura delle due attività: con la presente proposta di legge si intende rimediare a questa carenza, che penalizza una attività di servizi, essenziale allo svolgimento di numerose operazioni economiche.

Infatti il crescente sviluppo nel nostro Paese delle attività produttive e terziarie, ha reso di fondamentale importanza il servizio dell'informazione commerciale che, se svolto con la dovuta serietà tecnico-professionale, pone l'impresa che all'informazione commerciale ricorre, al riparo dal rischio di eventuali insolvenze della parte contraente.

Perché ciò accada è necessario che l'attività di informazione si svolga unicamente sul credito, sulla solvibilità e solidità degli imprenditori e/o operatori commerciali in genere, con esclusione assoluta di ogni attività di vigilanza, di polizia e di investigazione sulle persone.

A tal fine le fonti cui si attingono le informazioni sono: i bollettini dei protesti cambiari, i fogli annunci legali editi dalle Prefetture, riviste e giornali economici e specializzati che fra l'altro, riportano ed illustrano i bilanci delle società, pubblicazioni circa le iscrizioni, variazioni e cancellazioni presso i registri della CCIAA ed altre.

È in base a questi dati, raccolti negli archivi degli istituti o case d'informazioni commerciali, che le imprese dei vari settori economici, le banche, ecc., possono

ottenere una conoscenza approfondita della condizione patrimoniale e creditizia di varie aziende.

Neppure immaginabile, nel caso, è il ricorso a tecnologie di vario tipo: quali registrazioni di conversazioni telefoniche, uso di strumenti fotografici, pedinamenti, ecc. tipici delle attività di investigazione privata che nulla ha a che fare con l'informazione commerciale.

Nonostante la differenziazione fra le due attività sia netta ed inequivocabile, sul piano della realtà tuttavia le due materie — distinte e diverse per finalità e modalità di svolgimento — sono oggi con-

giuntamente disciplinate dagli articoli 134 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e relativo regolamento di esecuzione.

La unicità della normativa, per quanto si è detto, porta a conseguenze irrazionali ed illogiche. L'osservazione è d'obbligo poiché, valutando concretamente la fattispecie dell'informazione commerciale, non sembra possa ragionevolmente trovare applicazione tutta la serie di adempimenti tipici della raccolta di informazioni su persone, ricerca su cose ed indagini su reati, ma, non certamente dell'informazione commerciale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano agli istituti o case che esercitano esclusivamente l'attività di informazioni commerciali.

Per informazioni commerciali si intende l'attività di ricerche e di analisi di mercato e di acquisizione e raccolta di notizie economiche e finanziarie sulla solvibilità e solidità degli imprenditori ed operatori economici in genere, con esclusione di qualsiasi azione di vigilanza sulle persone o di investigazione privata.

A tal fine le fonti di informazione sono i bollettini dei protesti cambiari, il foglio annunci legali della provincia, i registri, albi od elenchi e simili delle Camere di commercio, le pubblicazioni di qualsiasi genere in materia economica e finanziaria e tutti gli atti pubblici o privati legalmente consultabili o comunque accessibili alla generalità dei cittadini.

La licenza per l'esercizio dell'attività di informazioni commerciali è rilasciata dal Prefetto per la specificazione dell'attività consentita.

ART. 2.

Oltre quanto previsto dagli articoli 11 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la licenza non può essere concessa alle persone che abbiano riportato condanne per delitti non colposi e per contravvenzioni alle disposizioni del titolo IV dello stesso testo unico, o che non risultino di ottima condotta morale.

ART. 3.

I direttori delle case di informazioni commerciali debbono essere in possesso degli stessi requisiti richiesti per i titolari delle licenze.

La loro nomina è approvata dal prefetto mediante annotazione sul titolo di polizia.

ART. 4.

I titolari di licenze per l'esercizio di attività commerciale nel registro di cui all'articolo 135 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono tenuti ad annotare, se trattasi di impresa, in luogo degli estremi previsti dal terzo e quinto comma, il numero di iscrizione della Camera di commercio della ditta dalla quale viene richiesta l'informazione commerciale.

ART. 5.

Salvo il disposto degli articoli 10, 11 e 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'autorizzazione è revocata quando vengono eseguite operazioni diverse da quelle autorizzate a norma dell'articolo 1 della presente legge.

L'autorizzazione è altresì revocata quando il titolare o il direttore dell'istituto abbia riportato condanna per contravvenzione a norma dell'articolo 8 della presente legge o dell'articolo 140 del testo unico di pubblica sicurezza.

ART. 6.

I titolari di licenza per l'esercizio di attività di informazione commerciale sono abilitati a svolgere le operazioni inerenti agli affari connessi alla loro attività su tutto il territorio nazionale.

ART. 7.

Fermo restando l'obbligo previsto dall'articolo 259 del regolamento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per il personale dipendente, i titolari di licenza per l'esercizio dell'attività di informazione commerciale possono avvalersi di notizie loro pervenute da collaboratori o incaricati, non aventi rapporto di lavoro dipendente; possono altresì raccogliere referenze presso fonti commerciali.

ART. 8.

Chi esercita attività di informazione e ne fa pubblicità senza essere in possesso della licenza o contravvenendo alle disposizioni della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni 500.000.